

LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2014, N. 10

Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori)^{1 2}

Art. 1 (Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Accesso civico - Amministrazione trasparente)

1. In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ad eccezione, del comma 1-*bis* dell'articolo 12, dell'articolo 15, dell'articolo 29, dell'articolo 32, degli articoli da 35 a 41 e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni:³

- 0a) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;⁴
- a) l'articolo 9-*bis* del decreto si applica limitatamente alle banche dati di cui all'Allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi;⁵
- b) non trova applicazione l'articolo 10 del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere a) e c). Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti;⁶
- c) per i comuni della regione le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura⁷ le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) si

¹ In B.U. 4 novembre 2014, n. 44 - Supplemento n. 1

² Titolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

³ Alinea modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.1, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

⁴ Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.2, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

⁵ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.3, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

⁶ Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.4, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

⁷ La denominazione della "Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano" è sostituita dalla seguente: "Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano". La denominazione della "Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento" è sostituita dalla seguente: "Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento". Nella normativa regionale ovunque ricorrano le espressioni "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" o "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" con riferimento alle camere di Bolzano e di Trento, queste espressioni sono sostituite rispettivamente con "Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura" e "Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura". (Si veda l'art. 7 della l.r. 24 luglio 2024, n. 2)

applicano solo al Presidente ed al Vicepresidente delle medesime. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. Per la Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura⁸, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio;⁹

- d) per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;¹⁰
- e) per i comuni della regione in luogo degli articoli 16 e 17 del decreto continua a trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2. I dati relativi ai tassi di assenza del personale sono pubblicati secondo le modalità dell'articolo 16, comma 3, del decreto;¹¹
- f) in luogo di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;
- g) l'articolo 23 del decreto si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b). In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli enti locali sono comunque tenuti, decorsi i dieci giorni di pubblicazione previsti dall'articolo 183 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni alla ripubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto e dal comma 3 del presente articolo.¹²
- h)¹³
- i) in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive modificazioni come modificato da ultimo dal presente articolo;
- l) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, si applica l'articolo 37 del decreto, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia;¹⁴
- m) il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, in armonia con quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 43 del decreto, nel responsabile per la prevenzione della corruzione;¹⁵
- n) ogni riferimento all'OIV contenuto nel decreto deve intendersi, in mancanza del medesimo, al nucleo di valutazione o all'organo che svolge analoghe funzioni;
- o) i richiami alle disposizioni dei decreti legislativi 27 ottobre 2009, n. 150 e 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli

⁸ Si veda la nota n. 7.

⁹ Lettera dapprima modificata dall'art. 8, comma 1, della l.r. 3 agosto 2015, n. 22 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b) 1.5, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16 e dall'articolo 7, comma 1 della l.r. 27 luglio 2020, n. 3.

¹⁰ Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), 1.6, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

¹¹ Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l.r. 24 luglio 2024, n. 2.

¹² Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l.r. 25 luglio 2023, n. 5.

¹³ Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. b), 1.7, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

¹⁴ Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), 1.8, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16 e successivamente sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. b), della l.r. 24 luglio 2024, n. 2.

¹⁵ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), 1.9, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste.

2. Alle aziende e alle società in controllo della Regione, nonché a quelle in controllo degli enti a ordinamento regionale si applicano, in quanto compatibili le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia. Per società in controllo pubblico si intendono le società come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo. Le disposizioni della presente legge trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, degli enti pubblici a ordinamento regionale, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dai suddetti enti pubblici e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da enti pubblici a ordinamento regionale.¹⁶

3. La pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi del presente articolo viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4 del decreto nei termini e con le modalità compatibili con l'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenuto conto dell'obbligo di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51 del decreto.¹⁷

4. Rimangono salve le disposizioni legislative delle Province autonome per gli aspetti di loro competenza.

5. *(omissis)*¹⁸

6. All'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *(omissis)*¹⁹

b) *(omissis)*²⁰

c) *(omissis)*²¹

d) *(omissis)*²²

7. L'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e successive modificazioni è abrogato.

8. La Giunta regionale, al solo fine di rendere coerenti le disposizioni di cui al presente articolo con altre disposizioni di legge regionale o di legge provinciale in materia, può con regolamento coordinare le disposizioni contenute nel presente articolo con le disposizioni regionali o provinciali medesime.

9. Gli enti, le società e le aziende di cui ai commi 1 e 2 applicano le disposizioni del presente articolo secondo le indicazioni, ove compatibili, contenute nelle intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 1, comma 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e comunque entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto nel comma 1, lettera c) del presente articolo.

¹⁶ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

¹⁷ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 15 dicembre 2016, n. 16.

¹⁸ Modifica il comma 2 dell'art. 7-*quinquies* della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

¹⁹ Modifica il comma 1 dell'art. 7 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8.

²⁰ Sopprime la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8.

²¹ Modifica il comma 2 dell'art. 7 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8.

²² Sostituisce il comma 4 dell'art. 7 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle forme collaborative intercomunali disciplinate dagli articoli da 41-*bis* a 42-*bis* della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 2 (Estensione del novero dei soggetti legittimati ad effettuare autenticazioni per la presentazione di progetti di legge regionale di iniziativa popolare e di richieste di referendum abrogativo di leggi regionali)

1. *(omissis)*²³

2. *(omissis)*²⁴

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

²³ Sostituisce il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 16 luglio 1972, n. 15.

²⁴ Modifica il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 24 giugno 1957, n. 11.